

S.N.D.M.A.E.

Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero Affari Esteri

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1

CANDIDATURE

Sono candidabili al Consiglio Sindacale tutti i Soci in servizio a Roma ed i Soci in servizio all'estero che prevedono di rientrare a Roma in tempi ragionevolmente brevi per partecipare ai lavori del nuovo Consiglio Sindacale.

Le candidature al Consiglio Sindacale dovranno pervenire alla Commissione Elettorale tra il 1 dicembre e il 21 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Sindacale provvede a ricordare tale scadenza ai soci mediante l'invio di una specifica comunicazione da diramare con opportuno anticipo, a partire comunque dall'inizio del mese di novembre.

Le candidature possono essere individuali ovvero di lista. In tal caso, i candidati dovranno presentare in un unico foglio, sottoscritto da tutti gli interessati, le proprie candidature, accompagnate dal nome della lista di appartenenza.

I singoli candidati che intendano diffondere materiale propagandistico, a titolo individuale ovvero per conto delle liste di appartenenza, possono chiedere alla Segreteria del Sindacato, entro il 14 gennaio, di provvedere all'invio dello stesso materiale: l'invio sarà effettuato per via telematica a tutti soci, entro tale data.

Nel caso in cui, il giorno successivo alla data di chiusura del periodo previsto per la presentazione delle candidature, non si sia raggiunto il numero minimo di candidature, di cui all'art. 30 dello Statuto, il Presidente della Commissione Elettorale, informato il Consiglio, avvia le procedure di prolungamento del periodo di presentazione delle candidature, stabilendone un nuovo termine congruo affinché le procedure di voto di cui all'art. 3 si concludano comunque entro la data prevista di chiusura del periodo di voto (o del primo giorno feriale, secondo il calendario italiano, successivo a tale data).

Art. 2

SISTEMA DI VOTO

Il sistema di votazione adottato in esclusiva è quello per via telematica.

I Soci verranno iscritti al voto telematico con il proprio indirizzo elettronico ministeriale, tranne per coloro che avessero fatto pervenire, entro il 21 dicembre, alla Commissione Elettorale, tramite la Segreteria, esplicita richiesta di potersi iscrivere al voto telematico con un indirizzo elettronico personale differente.

Sulla scheda telematica per l'elezione dei membri del Consiglio Sindacale figurerà l'intero elenco dei candidati, posti in ordine alfabetico. Accanto a ciascun nome figurerà il nominativo della eventuale lista di appartenenza. La scheda riporterà l'indicazione del numero massimo di candidati per i quali l'elettore potrà esprimere il suo voto, secondo quanto stabilito dall'art. 28 dello Statuto, e sarà configurata in modo tale da impedire l'espressione di un numero di preferenze superiore a quello consentito. L'opzione scheda bianca resta comunque garantita dal sistema.

Art. 3

PROCEDURE DI VOTO

La Commissione Elettorale, avvalendosi della Segreteria, a decorrere dal 15 gennaio (o dal primo giorno feriale, secondo il calendario italiano, successivo a tale data), momento d'inizio del voto, trasmetterà a tutti i Soci che saranno risultati iscritti al 21 dicembre una mail contenente i codici necessari per poter effettuare la procedura di abilitazione al voto telematico.

La procedura di abilitazione al voto sarà effettuabile dal primo momento di inizio del voto e per l'intero periodo dello stesso. Essa è necessaria per garantire l'unicità e la segretezza del voto ed è svolta direttamente dal singolo iscritto sotto la propria personale responsabilità.

Appena portata a termine, da parte del singolo Socio, l'operazione di abilitazione, il sistema di voto trasmetterà automaticamente, in tempo reale, allo stesso indirizzo personale del Socio, un'e-mail contenente il link

al quale il Socio dovrà collegarsi per accedere alla scheda elettorale e così poter procedere immediatamente all'effettuazione del voto.

Alle 19, ora di Roma, del 30 gennaio (o del primo giorno feriale, secondo il calendario italiano, successivo a tale data) momento di chiusura del voto telematico, il sistema viene disabilitato.

Art. 4

OPERAZIONI DI SCRUTINIO, PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO

Il primo giorno lavorativo, secondo il calendario italiano, successivo alla data di chiusura delle operazioni di voto di cui all'art. 3, la Commissione Elettorale procede allo scrutinio nei locali della Segreteria, adibiti a seggio elettorale. Durante lo scrutinio, l'accesso al seggio elettorale è consentito solo ai componenti la Commissione Elettorale e al personale di Segreteria, espressamente autorizzato dalla Commissione.

L'accesso alla videata con i risultati definitivi (numero dei votanti e dato aggregato dei voti di preferenza) è subordinato all'inserimento di due password (entrambe convalidate con la procedura del cambio di password) scelte personalmente – e autonomamente, all'insaputa l'uno dall'altro - dal Presidente della Commissione elettorale e da almeno un altro membro della Commissione all'atto dell'avvio del programma per l'effettuazione del voto telematico.

A scrutinio ultimato, il Presidente della Commissione Elettorale stila il verbale con i risultati delle elezioni e proclama gli eletti al nuovo Consiglio. Quindi, impartisce all'Ufficio di Segreteria del SNDMAE le disposizioni necessarie alla convocazione, da parte del Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, della prima riunione del Consiglio, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

Art. 5

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI ELETTORALI

Sarà cura della Commissione Elettorale disporre la conservazione almeno per un anno della raccolta dei due messaggi relativi a ciascun Socio (avvenuta abilitazione e avvenuta votazione) ricevuti a conferma di ciascuna delle due operazioni effettuate a norma dell'art. 3; di una copia

della stampa dei risultati dello scrutinio; nonché del verbale di cui all'art. 4.

Regolamento approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci

Roma, 3 febbraio 2010